

CONTENZIOSO

Diniego di autotutela impugnabile solo se sussistono ragioni di interesse generale

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

Scopri di più >



Con l'**ordinanza n. 7318**, depositata ieri, 7 marzo, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il proprio orientamento in materia di **impugnabilità del diniego** opposto dall'Amministrazione finanziaria a fronte di un'**istanza di annullamento in autotutela**.

A una società veniva notificato un **avviso di accertamento** con il quale si contestava, per l'anno 2002, la **mancata annotazione separata** dei costi dichiarati con riferimento alle transazioni commerciali con gli operatori aventi sede in **Paesi black list**.

Successivamente, però, la **normativa veniva modificata con effetti retroattivi**, ragion per cui la società presentava **istanza di annullamento in autotutela, impugnando** il conseguente provvedimento di **diniego**.

La società risultava tuttavia soccombente sia in primo che in secondo grado, avendo i giudici attribuito rilievo esclusivamente alla circostanza che **l'avviso di accertamento fosse ormai divenuto definitivo**, ragion per cui proponeva ricorso per cassazione.

A tal proposito evidenziava che sono **insuscettibili di essere annullati per autotutela soltanto quegli atti nei cui confronti si è formato il giudicato**; inoltre, pur essendo l'annullamento in autotutela un potere che l'Amministrazione finanziaria può **discrezionalmente** esercitare, **grava in ogni caso su di essa l'obbligo di riesaminare propri provvedimenti**.

Anche la **Corte di Cassazione**, però, non ha accolto il ricorso del contribuente.

I Giudici della Suprema Corte giungono in primo luogo alla considerazione che **l'elencazione degli atti impugnabili** di cui all'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#) è suscettibile di **interpretazione estensiva**, e quindi anche i **provvedimenti di diniego** emessi a seguito di istanza di

annullamento in autotutela possono essere **impugnati**.

Diversamente argomentando, infatti, il **contribuente non potrebbe mai difendersi** a seguito di un provvedimento di **diniego**, non essendo previsto in questi casi **nessun ulteriore atto impositivo**.

Come statuito dalla **Corte Costituzionale**, però, “*in un contesto così caratterizzato,... nel quale l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto* acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla **stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico**, inevitabilmente compromesso dall'annullamento di un atto inoppugnabile. Tale interesse richiede di essere **bilanciato con gli interessi** descritti... secondo il meccanismo proprio della **valutazione comparativa**. Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la **natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio**” ([Corte Costituzionale, sentenza n. 181 del 13.07.2017](#)).

In considerazione di quanto appena esposto, dunque, il **diniego di annullamento in autotutela può sì essere impugnato**, ma il **sindacato del giudice** può riguardare soltanto profili di **illegitimità del rifiuto**, in relazione a ragioni di **rilevante interesse generale** che giustificano l'esercizio di tale potere.

Il contribuente, quindi, quando intende **impugnare un diniego di annullamento** in autotutela **non** può limitarsi ad **eccepire vizi dell'atto** (essendo ormai questa possibilità preclusa) ma deve **prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale** dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.